

- k) Appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
- l) Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitano di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui sopra devono essere forniti di:
  - m) Sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra i 60° e 65°, ovvero, per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
  - n) Serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
  - o) Lavello con erogatore automatico di acqua;
  - p) Serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per l'acqua potabile.
- q) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca.

#### ART. 14

##### Vendita a mezzo di veicoli

- 1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

#### Capo II

### DISCIPLINA DEL MERCATO CON POSTEGGI

#### ART. 15

##### Mercato settimanale

- 1. Il mercato con posteggi viene svolto nel Comune con cadenza settimanale il Giovedì attualmente presso la via Carducci. Eventuali spostamenti di area mercatale verranno effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 10 e art. 11 del presente Regolamento.
- 2. Il Mercato con posteggi è composto di n. 25 posteggi totali, di cui n. 18 destinati al settore non alimentare e n.7 destinati al settore alimentare dei quali n. 4 destinati agli imprenditori agricoli e n.3 destinati agli altri operatori alimentari. Tutti i posteggi hanno dimensione di mq.40 (7,5x5,5 ml) fatta eccezione per due posteggi per imprenditori agricoli aventi dimensioni pari a 20 mq (5x4 ml).

#### ART. 16

##### Posteggio in concessione

- 1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione (secondo le varie tipologie riconosciute dalla normativa vigente) che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Regolamento;
- 2. I concessionari di posteggi nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito destinati a tutela di interessi pubblici o privati;
- 3. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce a contatto diretto con il suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori, delle calzature delle terraglie, dei giocattoli, dei quadri e degli articoli d'arredamento, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.
- 4. Tutti i banchi dovranno ai lati essere sgomberi da tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti.
- 5. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il suolo loro assegnato per l'esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non

08-07-2008

7-08-2008

11/08/08

Dardel



IL SINDACO

*[Handwritten signature]*